

Chiarimento sui Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura dei prodotti per l'igiene (Allegato del D.M.24 maggio 2012, G.U. n. 142 del 20 giugno 2012)

Nelle more dell'emanazione di un provvedimento formale di emendamento dei Criteri Ambientali Minimi per il servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene di cui all'art. 2 del DM 24 maggio 2012, si precisa che i "prodotti superconcentrati" definiti come "quei prodotti destinati alla pulizia di ambienti interni di edifici, inclusi i detergenti per finestre e i detergenti per servizi sanitari, con elevata concentrazione di sostanza attiva, ovvero almeno pari al 30% per quelli da diluire e almeno al 15% per quelli pronti all'uso", conformi alle specifiche tecniche riportate nel punto 6.2 del documento, sono destinati ad essere utilizzati anche nelle pulizie ordinarie.